



UNIONCAMERE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Approvato dall'Assemblea dei Presidenti delle camere di commercio il 24.04.2018



INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI E REGOLE COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI

Articolo 1	Contenuto e definizioni	pag. 4
Articolo 2	Regole generali per la validità delle sedute degli organi collegiali	pag. 4
Articolo 3	Ordine del giorno	pag. 5
Articolo 4	Discussione	pag. 6
Articolo 5	Votazione	pag. 6
Articolo 6	Verbale	pag. 7
Articolo 7	Delibere	pag. 7

TITOLO II

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 8	Norme relative alla composizione	pag. 8
Articolo 9	Norme relative alle modifiche statutarie e alle elezioni	pag. 9
Articolo 10	Norme per l'esercizio di alcune attribuzioni	pag. 9
Articolo 11	Norme per la individuazione dei principi comuni agli statuti delle unioni regionali	pag.10
Articolo 12	Spese per il funzionamento	pag.10

TITOLO III

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 13	Norme relative alla composizione	pag.11
Articolo 14	Norme per l'esercizio di alcune competenze	pag.12

TITOLO IV

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 15	Funzioni dell'ufficio di presidenza	pag.13
Articolo 16	Norme in tema di incompatibilità	pag.13

TITOLO V

NORME SULLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE VICARIO

Articolo 17	Poteri del presidente	pag.14
Articolo 18	Provvedimenti d'urgenza	pag.14
Articolo 19	Vicepresidente vicario	pag.15

TITOLO VI

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20	Norme per lo svolgimento delle sedute	pag.15
Articolo 21	Norme relative al controllo di cassa e alle ispezioni	pag.16
Articolo 22	Controllo contabile	pag.16
Articolo 23	Cause di ineleggibilità	pag.16



TITOLO VII
REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 24	Norme generali	pag.17
Articolo 25	Elezione del presidente	pag.19
Articolo 26	Elezione dei vice presidenti	pag.19
Articolo 27	Elezione dei componenti del collegio dei revisori	pag.19
Articolo 28	Elezione dei componenti del comitato esecutivo	pag.20



TITOLO I

NORME GENERALI E REGOLE COMUNI PER GLI ORGANI COLLEGIALI

Articolo 1

(Contenuto e definizioni)

1. Il presente regolamento è predisposto a norma dell'articolo 5, comma 4, lettera f) dello statuto ed è approvato dall'assemblea dei presidenti delle camere di commercio.
2. Il regolamento disciplina, per quanto non previsto dalla legge, dallo statuto stesso, dal regolamento di amministrazione e contabilità o da altre norme, il funzionamento e le modalità per l'esercizio delle loro attribuzioni, dei seguenti organi:
 - Assemblea dei presidenti delle camere di commercio;
 - Comitato esecutivo;
 - Ufficio di presidenza, ove costituito;
 - Presidente e, per il caso ne eserciti le funzioni, vicepresidente vicario;
 - Collegio dei revisori dei conti.
3. Le definizioni contenute nel regolamento sono quelle contenute nello statuto, salvo diversa indicazione.
4. Il regolamento si basa su criteri di semplificazione, informatizzazione delle procedure e dei documenti amministrativi, pianificazione dei lavori. A tal fine, il presidente comunica in anticipo ai componenti degli organi e al collegio dei revisori dei conti, il calendario dei lavori di norma per almeno un trimestre. Sedute al di fuori della programmazione sono sempre possibili.
5. Ai titolari degli organi dell'Unioncamere compete l'indennità definita dall'Assemblea a norma dello statuto. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, ad eccezione di quanto disposto dal successivo articolo 12, compete ai componenti il rimborso delle spese di trasporto, oltre a quelle di vitto e alloggio per le quali l'Unioncamere stipula apposite convenzioni con strutture adeguate. Il componente che non potesse servirsi delle strutture convenzionate avrà diritto al rimborso delle spese documentate, nei limiti di quelle riconosciute dalle convenzioni. Ciò vale anche se le spese sono state anticipate dalla camera di commercio di appartenenza.

Articolo 2

(Regole generali per la validità delle sedute degli organi collegiali)

1. Lo statuto disciplina il numero legale dei componenti per la validità delle sedute e il quorum deliberativo degli organi collegiali.
2. Il presente regolamento interviene su tali materie solo per integrare o attuare le norme dello statuto.



3. Le convocazioni sono regolate dall'articolo 15 comma 5 dello statuto.
4. Per la validità delle sedute, gli eventuali arrotondamenti necessari per la definizione del numero legale avvengono al numero intero, immediatamente superiore alla metà dei componenti. Il numero legale deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta. Ciascun componente dell'organo può chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale mediante appello.
5. Quando, a seguito della verifica, non risultasse sussistere il numero legale, il presidente sospende la seduta per un periodo non inferiore a dieci minuti e non superiore a trenta, al termine del quale rinnova l'appello dei presenti e, perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta e dispone la rinnovazione della procedura di convocazione.
6. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante: in mancanza, risulterà presente per tutta la seduta.

Articolo 3 (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è definito dal presidente e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Ogni componente può formulare, al presidente, richiesta motivata scritta per l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono inoltre essere formulate verbalmente nel corso dell'adunanza nell'ambito della voce "Varie ed eventuali" e di esse viene dato atto nel verbale della seduta.
2. Nel caso in cui si rendesse necessario integrare l'ordine del giorno, la comunicazione deve essere inviata almeno 48 ore prima per le riunioni dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, 24 ore prima per tutti gli altri organi.
3. Il presidente decide quando inserire nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai componenti dell'organo, sulla base dei tempi necessari a svolgere l'istruttoria.
4. Se la richiesta è formulata da un numero di componenti pari almeno a due decimi, il presidente inserisce l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
5. In via del tutto eccezionale, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento, solo se siano presenti tutti i componenti dell'organo e del collegio dei revisori dei conti, su decisione unanime.
6. All'interno del punto "Varie ed eventuali" non si possono assumere deliberazioni.



Articolo 4 (Discussione)

1. La discussione ha luogo secondo l'ordine degli argomenti indicato nell'ordine del giorno. All'inizio della riunione, il presidente svolge le comunicazioni ritenute opportune, sulle quali può aprirsi la discussione, ma non si assumono decisioni.
2. Dopo lo svolgimento delle comunicazioni, il presidente propone l'approvazione del verbale della seduta precedente.
3. Dopo l'approvazione del verbale, il presidente sottopone all'organo la ratifica di decisioni che ha assunto in caso di urgenza a norma dell'articolo 8 comma 2 dello statuto.
4. Prima dell'apertura della discussione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, ciascun componente può fare richiesta motivata di variazione della sequenza degli argomenti da trattare. Sulla richiesta si esprime l'organo collegiale con il quorum ordinariamente previsto per le deliberazioni.
5. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno è aperta dal presidente, il quale illustra la proposta di delibera ovvero invita un relatore a farlo, in sua vece. Il relatore può essere un altro componente dell'organo, il segretario generale ovvero un altro dirigente.
6. I componenti che intervengono nella discussione si devono attenere all'argomento all'ordine del giorno e possono proporre modifiche o emendamenti alla proposta di deliberazione.
7. Ciascun componente è responsabile, a norma di legge, per quanto dice durante i lavori dell'organo collegiale. Della discussione e delle deliberazioni è redatto il verbale a cura della segreteria degli organi collegiali.
8. Durante il dibattito, i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione in discussione e ne fanno sospendere la discussione; l'organo decide immediatamente su tali richiami a norma dal precedente comma 4.

Articolo 5 (Votazione)

1. Quando il presidente dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti e apre le iscrizioni a parlare per le eventuali dichiarazioni di voto. Una volta effettuate tali dichiarazioni, il presidente pone la deliberazione in votazione.



2. L'espressione del voto è regolata dall'articolo 15, comma 6 dello statuto. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano; per le deliberazioni concernenti persone, si ricorre alla votazione segreta solo se essa è richiesta da un decimo dei presenti.
3. Sono deliberazioni concernenti persone, quelle relative alle nomine di cui all'articolo 5, comma 4, lettera j) e all'articolo 6, comma 4, lettere f), j), k), l) dello Statuto. Per le procedure di voto a scrutinio segreto, si segue il regolamento elettorale, in quanto applicabile.

Articolo 6 (Verbale)

1. Il verbale delle riunioni degli organi collegiali è predisposto a cura dell'ufficio di segreteria degli organi collegiali, che provvede all'invio della bozza di verbale ai componenti per l'approvazione, anche utilizzando strumenti informatici e telematici.
2. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella alla quale il verbale si riferisce. Eventuali richieste di integrazioni, formulate dai presenti alla relativa seduta, devono essere presentate, a voce o per iscritto, nel corso della stessa seduta nella quale si approva il verbale, lette nella seduta e approvate unitamente al verbale stesso. In nessun caso, in sede di approvazione del verbale può riaprirsi l'esame del merito delle proposte accolte o respinte.
3. Una volta approvato, il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario degli organi collegiali e conservato in originale dallo stesso ufficio.
4. Se per la verbalizzazione è utilizzata la registrazione della seduta, una volta approvato il verbale, la registrazione è cancellata.
5. Il verbale deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione; chi ha presieduto, chi ha esercitato le funzioni di segretario; il nome dei presenti e degli assenti; l'ordine del giorno; per ciascun punto all'ordine del giorno, il verbale deve riportare i punti essenziali dell'andamento della discussione, le dichiarazioni di voto, le decisioni di voto con l'indicazione dei voti contrari, degli astenuti, dei voti favorevoli.
6. Le decisioni adottate sono inserite nel verbale in forma di deliberazione, ciascuna con il proprio numero e la data.

Articolo 7 (Delibere)

1. Le decisioni degli organi collegiali assumono la denominazione di "delibere", sono numerate su base annuale, con numerazione autonoma per ciascun organo.



2. Le delibere sono generalmente pubbliche, a meno che non siano indicate riservate dall'organo che le ha assunte, con apposita motivazione. Sono sempre riservate le delibere che contengono giudizi o valutazioni su persone.

TITOLO II

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Articolo 8 **(Norme relative alla composizione)**

1. L'assemblea dei presidenti delle camere di commercio è composta dal presidente dell'Unioncamere, dai presidenti delle camere di commercio, dal presidente della Chambre della Regione Valle d'Aosta e possono non ricoprire tale carica unicamente i commissari di cui all'articolo 19, comma 2 dello statuto, dal precedente presidente dell'Unioncamere. Il precedente presidente, componente di diritto, ha tutte le prerogative al pari degli altri componenti presidenti.
2. I partecipanti senza diritto di voto di cui all'articolo 5 comma 2 dello statuto non sono componenti dell'organo.
3. Qualora, in occasione di una seduta dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, una camera di commercio si dovesse trovare senza il presidente in carica e senza il commissario nominato dall'autorità competente, detta camera non è rappresentata per mancanza del soggetto titolare della qualifica che costituisce titolo alla partecipazione. In tal caso il numero legale e le maggioranze deliberative si calcolano su un numero di componenti ridotto di tante camere di commercio, quante sono quelle che non possono essere rappresentate.
4. Il presidente di camera di commercio che fosse impossibilitato a partecipare alla seduta dell'assemblea è sostituito dal vice presidente vicario della camera stessa, a norma dello statuto. La notizia dell'impossibilità è formalmente comunicata, anche via PEC, all'Unioncamere dallo stesso presidente o dal segretario generale della camera interessata, almeno ventiquattro ore prima dell'apertura dei lavori. La sostituzione non è ammessa nelle sedute nelle quali sono previste elezioni di componenti di organi dell'Unioncamere, per le quali la camera è rappresentata unicamente dal presidente in carica della camera di commercio.



Articolo 9

(Norme relative alle modifiche statutarie e alle elezioni)

1. L'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, per l'approvazione delle modifiche statutarie, delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti rappresentanti delle camere di commercio, compresi i commissari, e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
2. Per le elezioni degli organi, l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio opera a norma del regolamento elettorale previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera f) dello statuto e riportato nel successivo Titolo VII.
3. Quando si riunisce per l'elezione del presidente, la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti a norma dell'articolo 15 comma 1 dello statuto. Tale verifica viene effettuata al momento dell'apertura della seduta. Nei primi due scrutini, l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum deliberativo previsto dallo statuto nelle due prime votazioni, si ricorre a una terza votazione. In tal caso la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la decisione è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. Se anche dopo la terza votazione non si ha un candidato eletto, l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio provvede a effettuare una nuova votazione; se anche dopo tale votazione non si è giunti ad alcun risultato, il presidente della seduta può decidere di far effettuare votazioni a oltranza o di aggiornare la seduta ad altro giorno, per l'elezione del presidente tra gli stessi candidati e con le stesse modalità della terza votazione.

Articolo 10

(Norme per l'esercizio di alcune attribuzioni)

1. A norma dell'articolo 2, comma 2 dello statuto, compete all'assemblea dei presidenti delle camere di commercio la individuazione delle materie di rilievo generale, nell'ambito delle quali le camere di commercio comunicano all'Unioncamere ogni eventuale atto o provvedimento di cui siano destinatarie e che possono coinvolgere altre camere o l'intero sistema.
2. Tra tali materie rientrano, in particolare, le decisioni dei giudici del registro delle imprese su argomenti generali, i ricorsi e le decisioni delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diritto annuale e di controversie di lavoro, i ricorsi e le decisioni in materia di composizione e funzionamento degli organi collegiali camerali.
3. Nelle materie di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 4, lettera i) dello statuto, l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio opera nei limiti fissati dalle leggi e tiene conto del particolare impegno richiesto da alcune cariche, in particolare quelle di



presidente e vicepresidenti.

4. L'assemblea dei presidenti delle camere di commercio può delegare in via permanente al comitato esecutivo alcune proprie competenze, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 7, dello statuto. In tal caso, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Con riferimento agli indirizzi, alle direttive e agli orientamenti da impartire agli organismi partecipati, a norma dell'articolo 5, comma 4 lettera h), l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio interviene nelle tematiche relative alle scelte strategiche del sistema.

Articolo 11

(Norme per la individuazione dei principi comuni agli statuti delle unioni regionali)

1. A norma dell'articolo 5, comma 5 dello statuto, l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio individua, su proposta del comitato esecutivo, i principi cui gli statuti delle unioni regionali devono attenersi, anche predisponendo uno schema tipo di statuto.
2. A tal fine, l'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, una volta definiti i principi comuni, stabilisce un congruo termine entro il quale le unioni regionali devono recepirli, ovvero dichiarare che essi sono già presenti nei loro statuti.
3. In ogni caso, le unioni regionali devono inviare all'Unioncamere i loro statuti.
4. Scaduto il termine di cui al comma 2 il rappresentante dell'unione regionale, la quale non ha adeguato il proprio statuto, viene automaticamente sospeso da ogni carica all'interno degli organi dell'Unioncamere, fino al recepimento dei principi comuni nello statuto.
5. L'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 2, esamina le decisioni delle unioni regionali e, in caso non ritenga adempiuta la norma statutaria, chiede all'unione regionale di adempiere entro il termine di quindici giorni, scaduto senza esito il quale, si applica il precedente comma 4.
6. Qualora lo statuto dell'unione regionale fosse soggetto a procedure di approvazione da parte di altre autorità, il recepimento dei principi da parte dell'organo competente dell'unione regionale costituisce adeguamento alle indicazioni dell'Unioncamere.

Articolo 12

(Spese per il funzionamento)

1. Nessun compenso spetta per la partecipazione alle sedute dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio. Per i presidenti e rappresentanti delle camere di



commercio, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei rispettivi enti di appartenenza. Per i componenti del collegio dei revisori, tali spese sono a carico dell'Unioncamere.

TITOLO III NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 13 (Norme relative alla composizione)

1. Il comitato esecutivo è composto da un massimo di trentacinque componenti, ventinove componenti di diritto e fino a sei componenti elettivi.
2. I componenti elettivi sono eletti dall'assemblea dei presidenti delle camere di commercio a norma dell'articolo 6, comma 1 dello statuto e del regolamento elettorale di cui al successivo Titolo VII.
3. I componenti di diritto sono il presidente, gli otto vicepresidenti, i diciannove presidenti delle unioni regionali e il presidente della Chambre della Valle d'Aosta.
4. Se uno o più componenti rivestono più qualifiche per le quali hanno titolo alla partecipazione all'organo, si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) il comitato esecutivo, nella prima seduta utile, dispone che tali componenti devono dichiarare, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data della delibera, per quale qualifica intendano partecipare; il componente presente può dichiarare seduta stante la propria opzione, che viene verbalizzata ed è immediatamente esecutiva;
 - b) una volta raccolte tutte le opzioni, si procede alla copertura dei posti residui disponibili secondo le regole a loro applicabili. Se occorre indicare il rappresentante di una unione regionale, la stessa unione regionale indica il delegato permanente secondo il proprio ordinamento interno e lo comunica all'Unioncamere; se occorre individuare un componente elettivo, il presidente dell'Unioncamere avvia senza indugio le procedure elettorali.
5. Se un componente non provvede all'esercizio dell'opzione, decide in sua vece il comitato esecutivo e le procedure per la integrazione dell'organo sono avviate subito.
6. Se una unione regionale si trova temporaneamente senza presidente, si applica il precedente comma 4, lettera b) secondo periodo, ma il delegato resta in carica fino alla elezione del presidente dell'unione regionale.
7. L'unione regionale che si trova nella impossibilità di indicare il delegato, anche se provvisorio, ovvero nel caso di cui all'articolo 11 comma 4, non partecipa alle riunioni del comitato esecutivo, ma le decisioni assunte la vincolano ugualmente. In tal caso il



numero legale e le maggioranze deliberative si calcolano su un numero di componenti ridotto di tante unioni regionali, quante sono quelle che non possono essere rappresentate.

8. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, i componenti elettivi che non possano partecipare alla seduta dell'organo devono comunicare il motivo dell'assenza all'Unioncamere, anche via PEC, entro trenta minuti dall'apertura della seduta. Gli assenti e i motivi dell'assenza sono comunicati dal presidente all'organo, all'apertura dei lavori della seduta. Il comitato esecutivo dispone per la giustificazione delle assenze.

Articolo 14

(Norme per l'esercizio di alcune competenze)

1. La predisposizione del bilancio di previsione e dei bilanci finali di esercizio avviene a norma dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità che contiene le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria.
2. Le delibere in merito alla partecipazione in società devono esprimere le motivazioni che la individuano come strettamente necessaria all'esercizio delle funzioni dell'Unioncamere; tale motivazione è presunta per la partecipazione alle società del sistema camerale, come definito dall'articolo 1, ultimo comma, dello statuto.
3. Le decisioni in merito all'adesione a enti, fondazioni, associazioni e simili devono esprimere le motivazioni della opportunità della scelta per l'Unioncamere o per il sistema camerale rappresentato.
4. Con riferimento agli indirizzi, alle direttive e agli orientamenti da impartire agli organismi partecipati, il comitato esecutivo interviene nelle tematiche relative alle scelte strategiche degli organismi del sistema, nonché ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei soci sulle società ad esso assoggettate.
5. Il comitato esecutivo può istituire l'ufficio di presidenza a norma dell'articolo 6, comma 5, dello statuto.
6. All'ufficio di presidenza il comitato esecutivo può delegare in via permanente le decisioni nell'ambito delle materie di cui all'articolo 6, comma 5, primo periodo dello statuto, anche stabilendo criteri direttivi con il provvedimento di delega.
7. Il comitato esecutivo può altresì delegare, fino a revoca, all'ufficio di presidenza ogni altra funzione propria, ad eccezione di quelle indicate nell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo dello statuto, nonché quelle previste dall'articolo 6, comma 6 dello statuto, anche stabilendo criteri direttivi con il provvedimento di delega.



TITOLO IV

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 15

(Funzioni dell'ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza è organo eventuale, che opera solo se costituito dal comitato esecutivo. E' presieduto dal presidente dell'Unioncamere che lo convoca, fissandone l'ordine del giorno con almeno cinque giorni di preavviso. Le modalità di convocazione sono le medesime del comitato esecutivo. Alle sedute dell'ufficio di presidenza partecipano i componenti del collegio dei revisori dei conti e assiste il consigliere delegato della Corte dei Conti.
2. L'ufficio di presidenza è organo collegiale che, su impulso del presidente, definisce le linee principali dell'indirizzo politico dell'Unioncamere e del sistema, da proporre agli organi competenti.
3. Nell'ambito delle funzioni delegate, l'ufficio di presidenza dispone di tutti i poteri necessari alla loro attuazione.
4. Il presidente può attribuire ai componenti dell'ufficio di presidenza il compito di seguire alcuni argomenti rientranti nelle funzioni esercitate dall'organo. Tali attribuzioni comportano solo l'esercizio di funzioni istruttorie e di referto all'ufficio di presidenza.

Articolo 16

(Norme in tema di incompatibilità)

1. Il presidente dell'Unioncamere, qualora un componente dell'ufficio di presidenza venga nominato e assuma una funzione operativa, ovvero che comporti poteri di rappresentanza legale, per la carica di presidente, vicepresidente o amministratore delegato all'interno degli organismi o delle società partecipati o costituiti dall'Unioncamere, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 dello statuto, provvede senza indugio ad assegnare, con lettera inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno o ad un indirizzo PEC, al componente interessato un termine non superiore a trenta giorni entro il quale esercitare il diritto di opzione.
2. Se l'incompatibilità riguarda il presidente, il termine è assegnato dal segretario generale. Non incorre nella incompatibilità il presidente che rivesta cariche di cui all'articolo 7, comma 3 dello statuto, in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di statuti degli organismi o delle società partecipati o costituiti dall'Unioncamere.
3. L'esercizio dell'opzione deve avvenire in forma scritta, con lettera inviata al soggetto che ha assegnato il termine. L'invio può avvenire nelle stesse forme di cui al comma 1.
4. Scaduto il termine, se l'opzione non viene esercitata, il componente decade



immediatamente dalla carica e sono avviate senza indugio le procedure per la sua sostituzione. Della decadenza è inviata all'interessato notizia nelle forme di cui al comma 1.

5. Se l'opzione viene esercitata in favore della carica che costituisce causa di incompatibilità con quella di componente dell'ufficio di presidenza, la scelta – anche se non espressa – comporta le dimissioni da componente dell'ufficio di presidenza e dalla carica che costituisce titolo alla partecipazione all'organo. Sono conseguentemente avviate le procedure per la sostituzione del componente dimissionario.

TITOLO V NORME SULLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE VICARIO

Articolo 17 (Poteri del presidente)

1. Il presidente dispone di ogni potere necessario al normale andamento delle riunioni degli organi che presiede; per questo assegna un termine agli interventi, dà e toglie la parola ai componenti, invita i relatori dei temi in discussione ad intervenire. Il presidente, salvo che non disponga altrimenti, è il proponente di tutte le decisioni degli organi collegiali.
2. Il presidente può invitare alle sedute degli organi collegiali, a norma dell'articolo 8, comma 3 dello statuto soggetti ad essi estranei.
3. Ai soggetti invitati compete il rimborso delle spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto e ogni altra spesa correlata alla partecipazione alla seduta. Ai rappresentanti del sistema camerale, invece, non compete alcun rimborso e i relativi costi sono sostenuti dagli organismi di appartenenza.
4. Le personalità possono essere invitate anche in modo permanente; i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema, invece, possono partecipare solo per specifici argomenti e su invito a loro rivolto di volta in volta.
5. Il presidente può assegnare l'incarico di eseguire particolari compiti o di curare particolari affari ai vicepresidenti o ad altri presidenti di camera di commercio esperti nella materia oggetto dell'incarico. Le spese necessarie all'espletamento degli incarichi sono sostenute dall'Unioncamere.

Articolo 18 (Provvedimenti d'urgenza)

1. Il presidente ha la possibilità di adottare in caso d'urgenza, a norma dell'articolo 8,



- comma 2, dello statuto, ogni provvedimento di competenza degli organi collegiali, senza alcuna limitazione di argomento o materia.
2. I provvedimenti d'urgenza sono delibere del presidente, sottoposte ai normali controlli interni di legittimità e di regolarità contabile.
 3. Le delibere presidenziali d'urgenza illustrano sempre nel dettaglio la motivazione dell'urgenza e sono sottoposte all'organo competente per la ratifica nella prima seduta utile, inserendo il punto all'ordine del giorno, prima dell'esame degli argomenti da esaminare nella seduta.

Articolo 19 (Vicepresidente vicario)

1. Il vicepresidente vicario, a norma dell'articolo 9, comma 1, dello statuto, sostituisce il presidente in carica, qualora sia assente o abbia un impedimento all'esercizio delle funzioni. In tali casi, il vicepresidente vicario può esercitare tutte le prerogative e le funzioni del presidente.
2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente vicario, a norma dell'articolo 9, comma 2 dello statuto, assume la reggenza dell'ente ed esercita le funzioni del presidente per il tempo necessario alla elezione del nuovo presidente.
3. Tali disposizioni si applicano, a norma dell'articolo 9, comma 1, dello statuto, anche, all'occorrenza, al vicepresidente più anziano di età anagrafica.

TITOLO VI NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20 (Norme per lo svolgimento delle sedute)

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal suo presidente o, su sua disposizione, dal dirigente dell'area amministrativo – contabile, con almeno tre giorni di preavviso. L'attività del collegio si basa sul principio della programmazione delle riunioni, anche in riferimento alle sedute degli organi collegiali.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
3. Alle sedute del collegio assiste il Consigliere delegato della Corte dei Conti; assistono altresì dirigenti e funzionari dell'Unioncamere di volta in volta interessati alle materie discusse. Il funzionario responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio assiste alle riunioni del collegio.



4. Se uno dei membri effettivi non può partecipare alla seduta, ne informa tempestivamente il presidente del collegio il quale, se necessario alla regolarità della seduta, provvede alla sostituzione dell'assente con un componente supplente. Ciascun supplente può intervenire in sostituzione di qualsiasi componente effettivo; all'occorrenza, viene interpellato prima il supplente designato dal ministero dello sviluppo economico, poi quello eletto dall'assemblea dei presidenti delle camere di commercio.
5. Della seduta del collegio si redige il verbale, a cura del dirigente dell'area amministrativo-contabile; il verbale viene letto, approvato e sottoscritto alla fine della seduta ovvero all'inizio della seduta successiva.

Articolo 21 (Norme relative al controllo di cassa e alle ispezioni)

1. Il controllo trimestrale sulla consistenza di cassa e sui valori è svolto collegialmente.
2. La verifica della cassa economale può essere effettuata anche da uno solo dei componenti, il quale riferisce poi al collegio.
3. Ciascun componente, su incarico del collegio, può svolgere individualmente verifiche, le cui risultanze formano oggetto di apposita relazione che viene acquisita e valutata dal collegio nella prima seduta utile.

Articolo 22 (Controllo contabile)

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo a norma dell'articolo 10, comma 4 dello statuto.

Articolo 23 (Cause di ineleggibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente del collegio dei revisori dei conti dell'Unioncamere e, in caso, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazione di interdizione, inabilitazione, fallimento o che siano stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. Non possono ricoprire la carica e, in caso, decadono dall'ufficio, i coniugi, i parenti e gli affini fino al quarto grado dei componenti del comitato esecutivo, i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri con incarichi operativi delle società controllate



dall'Unioncamere, i loro coniugi, parenti e affini fino al quarto grado.

3. Non possono ricoprire la carica e, in caso, decadono dall'ufficio, coloro i quali sono legati all'Unioncamere e alle società controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

TITOLO VII REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 24 (Norme generali)

1. Lo statuto disciplina il quorum necessario per la validità delle sedute e le maggioranze necessarie per l'assunzione delle deliberazioni.
2. Nei casi in cui lo statuto non preveda il numero fisso dei soggetti da eleggere, l'organo competente provvede a definirlo con votazione a sé stante precedente lo svolgimento delle operazioni di voto. Su proposta del presidente della riunione, l'organo competente elegge un collegio di scrutatori composto da due componenti non candidati, dal segretario generale e, con funzioni di segreteria, da un funzionario dell'Unioncamere.
3. Prima dell'apertura delle sedute in cui si procede alle elezioni, gli elettori vengono identificati. Tale operazione è svolta dalla segreteria degli organi collegiali, al momento dell'accredito per la partecipazione ai lavori dell'assemblea dei presidenti delle camere di commercio: gli elettori, inoltre, saranno anche riconosciuti dalla segreteria del collegio degli scrutatori, al momento del ritiro della scheda e della firma per attestare l'avvenuto esercizio del voto. Per tale operazione, la segreteria deve avere a disposizione copia dei documenti di identità degli elettori. Il presidente al quale è stata rilasciata delega deve informare la segreteria degli organi collegiali delle deleghe ricevute e ne deve consegnare copia al momento dell'accredito.
4. Nelle operazioni di voto non sono ammesse sulla stessa scheda più preferenze per uno stesso candidato, non è ammesso esprimere preferenze per soggetti non candidati, non è ammesso esprimere più preferenze di quelle consentite. In tali casi, la scheda è nulla.
5. Le schede elettorali devono essere riposte nell'urna dall'elettore, chiuse. E' vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera, o dispositivi simili, in grado di registrare immagini all'interno della cabina elettorale. E' vietato apporre sulla scheda altro segno oltre quello di voto.
6. Il presidente della seduta dichiara aperta la votazione, comunica il numero dei presenti aventi diritto al voto, informa sulla maggioranza richiesta per l'elezione e procede all'appello nominale, in ordine alfabetico, di ciascun componente presente il quale, alla



chiamata, si avvicina al seggio, ritira le schede aperte e la matita, firma per accertare il ritiro delle schede, si reca nel luogo deputato a cabina elettorale, esprime i propri voti, depone le schede chiuse nelle urne e riconsegna la matita.

7. Se il chiamato intende astenersi, non risponde alla chiamata, non ritira la scheda e - pur presente - non sarà conteggiato tra i votanti. Dopo una prima chiamata, se necessario, si provvede a una seconda chiamata per coloro i quali – pur partecipando alla seduta dell’assemblea dei presidenti delle camere di commercio – non avessero ancora esercitato il proprio diritto di voto.
8. Qualora un elettore dovesse per errore deteriorare la scheda, ovvero ritenere di aver commesso errori che potrebbero portare all’annullamento del voto, può chiedere la sostituzione della scheda. Di una tale eventualità si deve rendere conto nel verbale, mentre la scheda nuova può essere consegnata solo se viene restituita quella da sostituire. Se la scheda era stata votata, deve essere consegnata chiusa e così conservata. Il presidente del collegio degli scrutatori provvede all’annullamento della scheda con la scritta “deteriorata” sull’esterno e la ripone in una busta chiusa.
9. Al termine della votazione, il presidente dichiara chiusa la votazione; il presidente del collegio degli scrutatori accerta il numero dei votanti risultante dal foglio delle firme per il ritiro delle schede, quindi inizia le operazioni di scrutinio dei voti, contando le schede deposte nelle urne che devono essere pari alle schede consegnate. Quindi, si procede allo spoglio delle schede. Delle operazioni viene stilato un verbale che viene sottoscritto da tutti gli scrutatori e dal segretario del collegio.
10. Lo scrutinio tiene conto delle schede bianche le quali devono essere sottratte al numero dei votanti, dei voti validi espressi e delle schede nulle. Il compito di decidere l’attribuzione o meno del voto, nei casi controversi, spetta al collegio degli scrutatori. Sono schede nulle quelle che presentano scritture o segni impropri, che recano più espressioni di voto o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto rendere riconoscibile il voto; sono schede bianche quelle che non recano alcuna espressione di voto, né segni o tracce di scrittura da parte dell’elettore.
11. Il presidente del seggio comunica a voce alta, mano a mano che viene effettuato lo spoglio, i voti assegnati, le schede bianche, quelle nulle, lasciando da parte le schede di dubbia attribuzione o contestate: queste ultime saranno valutate dal collegio degli scrutatori prima di definire i risultati complessivi; al termine delle operazioni, il collegio degli scrutatori verifica che la somma delle schede scrutinate coincida con quelle originariamente deposte nell’urna e completa il verbale dello scrutinio riportando i risultati finali.
12. Completate le operazioni di scrutinio, le schede vengono raccolte e conservate dall’ufficio della segreteria degli organi collegiali. Il processo verbale viene consegnato al presidente della seduta, che proclama il risultato della votazione e lo affida alla segreteria per la conservazione.



13. Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Gli astenuti e le schede bianche non sono conteggiati tra i votanti, mentre le schede nulle rientrano nel numero dei votanti. Tutte le votazioni avvengono nella stessa seduta.

Articolo 25 (Elezione del presidente)

1. Centoventi giorni prima della scadenza del mandato del presidente dell'Unioncamere, il segretario generale, tramite comunicazione alle Camere di commercio, alle unioni regionali ed alla Chambre della Valle d'Aosta, attiva le procedure per il rinnovo degli organi.
2. Le candidature, sono accompagnate da un programma di attività e sono comunicate, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per l'elezione del presidente, all'Unioncamere che le rende note a tutti i componenti dell'assemblea almeno trenta giorni prima della riunione convocata per l'elezione del presidente. Le candidature devono essere sostenute da un quinto degli aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso. Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura.
3. L'assemblea dei presidenti delle camere di commercio, quando si riunisce per procedere alla elezione del presidente, è presieduta dal componente più anziano di età, non candidato.

Articolo 26 (Elezione dei vicepresidenti)

1. Il presidente propone la lista dei candidati vicepresidenti, che risulta approvata se riporta la maggioranza prevista dallo statuto.

Articolo 27 (Elezione dei componenti del Collegio dei revisori)

1. Il presidente propone i candidati alla carica di componente elettivo del collegio dei revisori, distinguendo tra il componente effettivo e il componente supplente.
2. L'elezione avviene con le modalità previste dall'articolo 15, comma 6 dello Statuto.
3. La proposta risulta approvata se riporta la maggioranza prevista dallo Statuto.



Articolo 28
(Elezioni dei componenti del Comitato esecutivo)

1. Le candidature sono presentate per iscritto fino ad un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta al presidente dell'Unioncamere e comunicate all'organo competente.
2. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero delle persone da eleggere, arrotondato all'unità superiore.
3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati riportino lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato più anziano nella carica di presidente della Camera di commercio.
4. Se durante il mandato si rendono vacanti uno o più posti del Comitato esecutivo, l'elezione dei nuovi componenti avviene con le medesime procedure previste per i vicepresidenti. I componenti eletti in corso di mandato scadono allo scadere del mandato dell'organo collegiale.